

LUCIANO EUSEBI

FINALMENTE INAMMISSIBILE

La svolta del Catechismo sulla pena di morte

Quando Paolo VI, alla ripresa del Concilio, parlava delle «riforme da introdurre nella legislazione della Chiesa», ravvisava in ciò «l'impegno di mantenere alla Chiesa la fisionomia che Cristo le imprime»¹: può ben essere, infatti, che categorie mondane abbiano scalfito l'espressione di quella fisionomia; come può ben essere che percorsi culturali umani favoriscano un «“affinamento” delle posizioni morali della Chiesa»² (il nuovo n. 2267 del Catechismo, sulla pena di morte, richiama a tal proposito l'essere «sempre più viva la consapevolezza che la dignità della persona non viene perduta neanche dopo aver commesso crimini gravissimi» e l'essersi «diffusa una nuova comprensione del senso delle sanzioni penali da parte dello Stato»). Così che Benedetto XVI può argomentare di una «“ermeneutica della riforma”, del rinnovamento nella continuità dell'unico soggetto-Chiesa»³, in quanto altrimenti, afferma ancora Paolo VI, il rischio è «di ridurre l'edificio della Chiesa» a sue «minime proporzioni, quasi che quelle siano solo le vere, solo le buone»⁴.

La svolta in oggetto del Catechismo sta, essenzialmente, nella qualificazione della pena di morte come *inammissibile*, senza più alcuna eccezione di principio. La rinuncia alla pena di morte, pertanto, non viene più fatta dipendere, come nel testo abrogato, dal fatto contingente (e suscettibile di letture strumentali) che i casi rispondenti alle ipotizzate condizioni teoriche della sua applicabilità, ravvisate in sostanza nei requisiti della legittima difesa, «sono ormai molto rari, se non addirittura praticamente inesistenti»⁵, bensì da due motivazioni di natura sostanziale. L'una giuridica, quella secondo cui le suddette condizioni non sono mai riferibili alla pena di morte, risultando la sua inflizione del tutto estranea al contesto

¹ Lettera enciclica *Ecclesiam suam*, n. 49.

² Così la Congregazione per la dottrina delle fedi sintetizza nella *Lettera ai Vescovi circa la nuova redazione del n. 2267 del Catechismo della Chiesa Cattolica sulla pena di morte* il rimando, nella nota 12, al documento della Pontificia commissione biblica su *Bibbia e morale. Radici bibliche dell'agire cristiano*, 2008, n. 98, avente specifico riguardo alla guerra e alla pena di morte.

³ *Discorso alla Curia romana*, 22 dicembre 2005.

⁴ Lettera enciclica *Ecclesiam suam*, n. 49.

⁵ Simile precisazione, tuttavia, fu introdotta solo nella *Editio typica* del Catechismo (1997), riprendendo il n. 56 dell'enciclica *Evangelium vitae* di Giovanni Paolo II.

della legittima difesa, che attiene esclusivamente al contrasto, altrimenti non evitabile, di un'aggressione in atto⁶. L'altra del massimo rilievo teologico, poiché, esclusa la pertinenza della legittima difesa, conduce il Catechismo a motivare direttamente il rifiuto della pena di morte con riguardo all'«inviolabilità e dignità della persona» (cioè alla «nozione antropologica di base» rappresentata dalla «dignità fondamentale dell'uomo creato a immagine di Dio»⁷), in modo da trarne la conclusione per cui «la Chiesa insegna che la pena di morte è inammissibile» «alla luce del Vangelo».

Questo esito pone fine alle difficoltà sollevate nella teologia morale tradizionale circa l'estensione del comandamento *non uccidere*, ricondotte al fatto che il verbo *rasah* utilizzato nel decalogo avrebbe per oggetto privilegiato la morte data illegalmente (in questo modo del tutto svalutandosi, tuttavia, l'apporto neotestamentario: cfr. *Mt* 5,21-22): per cui il divieto, come tuttora si evince dai nn. 2258, 2261 e 2263 del Catechismo, riguarderebbe soltanto l'uccisione dell'*innocente* (mentre nei confronti del reo rimarrebbe esercitabile lo *ius gladii*: cfr. l'enciclica *Casti connubii* di Pio XI, DS 3720). Peraltro, l'impostazione del nuovo n. 2267 non esige di abiurare la terminologia classica di descrizione del divieto: piuttosto, precisa che il termine *innocente* non può certo riferirsi a chi, in termini morali o giuridici, non risulti colpevole (se fosse così, nessuno potrebbe dirsi tale), bensì identifica, in base al suo significato etimologico, *qui non nocet*, cioè chi non stia attuando un'aggressione ingiusta (in questo modo resterebbe salvaguardata, fra l'altro, l'esigenza teologico-morale di non configurare *eccezioni* rispetto ai principi, come altrimenti dovrebbe avvenire per la legittima difesa).

La chiave di volta che ha portato alla modifica del Catechismo si è avuta con il discorso dell'11 ottobre 2017 di papa Francesco al Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, discorso contenente alcuni passaggi dottrinali di notevole importanza: «Lo sviluppo armonico della dottrina richiede di tralasciare prese di posizione in difesa di argomenti che appaiono ormai decisamente contrari alla nuova comprensione della verità cristiana»⁸; «la Tradizione è una realtà viva e solo

⁶ Cfr. la *Lettera* di papa Francesco del 20 marzo 2015 al Presidente della commissione internazionale contro la pena di morte: «I presupposti della legittima difesa personale non sono applicabili all'ambito sociale, senza rischio di travisamento. Di fatto, quando si applica la pena di morte, si uccidono persone non per aggressioni attuali, ma per danni commessi nel passato. Si applica inoltre a persone la cui capacità di recare danno non è attuale, ma che è già stata neutralizzata e che si trovano private della propria libertà».

⁷ Così, ancora, il n. 98 del documento su *Bibbia e morale* della Pontificia commissione biblica, richiamato dalla cit. *Lettera ai Vescovi* della Congregazione per la dottrina delle fede.

⁸ Il riferimento, in proposito, a Vincenzo di Lérins, *Commonitorium*, cap. 23 (PL 50, 667-669), viene ripreso anche nella cit. *Lettera ai Vescovi* della Congregazione per la dottrina delle fede, nota 12.

una visione parziale può pensare al “deposito della fede” come qualcosa di statico»; «non si può conservare la dottrina senza farla progredire né la si può legare a una lettura rigida e immutabile, senza umiliare l’azione dello Spirito Santo». Di qui la qualificazione della pena di morte come «inammissibile»: senza, tuttavia, che ciò comporti – precisa Francesco – «un cambiamento di dottrina» o una «contraddizione» con il passato, stante la continuità che ha sempre avuto nell’insegnamento della Chiesa la «difesa della dignità della vita umana» lungo il suo intero arco esistenziale. Risulta implicita, in tal senso, la persuasione secondo cui la Chiesa risulta più credibile nel suo discernimento morale secondo verità se è disposta a riconoscere i limiti di alcuni approcci pregressi, piuttosto che a negarli. Il che conduce Francesco ad assumere, circa la pena di morte, «le responsabilità del passato»: «purtroppo, anche nello Stato Pontificio si è fatto ricorso a questo estremo e disumano rimedio».

L’evoluzione del Catechismo nell’affrontare il tema della pena di morte, anche alla luce dei molti interventi contro di essa da parte degli ultimi pontefici, corrisponde in modo pressoché totale a quanto chi scrive auspicava ben venticinque anni or sono in questa stessa Rivista⁹, dopo l’emanazione della prima stesura del Catechismo. Ma il lavoro non può dirsi compiuto. Oltre alla già segnalata necessità di rivedere tutte le enunciazioni sul quinto comandamento, rimane l’esigenza – come fin d’allora si segnalava – di reimpostare in radice nel Catechismo l’approccio complessivo al tema della pena, in particolare al n. 2266, il cui testo riprende, nella sostanza, stereotipi retributivi e visioni della prevenzione del tutto superati nella stessa dottrina penalistica laica, senza alcun rimando a un discernimento proprio della fede cristiana. Il tema non è affatto secondario, perché attiene alla risposta nei confronti delle realtà negative e, dunque, al senso stesso della giustizia quale si manifesta in Cristo salvatore, cioè al fulcro della fede: non è il male contrapposto al male che ha prospettiva di vita e ristabilisce il bene, bensì è l’amore – e, quindi, per il diritto, la progettazione del bene dinanzi al male – che si rivela salvifico¹⁰.

Di una possibile prosecuzione del cammino può trarsi auspicio, oltre che da alcuni interventi fondamentali sul tema della pena da parte di papa Francesco¹¹, dalla stessa *Lettera ai Vescovi* che accompagna la riforma

⁹ Cfr. L. Eusebi, *Il nuovo Catechismo e il problema della pena*, in «Humanitas» 48(1993), pp. 285 ss.

¹⁰ Si consenta, in proposito, il rinvio a L. Eusebi, *La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al negativo come sfida giuridica e teologica*, La Scuola, Brescia 2014.

¹¹ Si tratta, in particolare, della *Lettera* del 30 marzo 2014 ai partecipanti al XIX Congresso internazionale dell’Associazione internazionale di diritto penale e del III Congresso dell’Associazione latinoamericana di diritto penale e criminologia nonché del *Discorso* del 23 ottobre 2014 alla delegazione dell’Associazione internazionale di diritto penale.

del n. 2267, ove un passaggio dal respiro nuovo afferma che le «sanzioni penali applicate dallo Stato» «devono orientarsi innanzitutto alla riabilitazione e reintegrazione sociale del criminale»¹².

La suddetta riforma rappresenta, in ogni caso, un passaggio teorico di enorme rilievo, in quanto ribadisce a livello globale, al di là dello stesso orizzonte penalistico, l'inaccettabilità della subordinazione di qualsiasi essere umano a poteri, interessi o perfino norme di legge che lo privino, quale ne sia il fine giustificativo, di una prospettiva esistenziale dignitosa e della speranza nel futuro: non a caso papa Francesco rammenta che, di fatto, esistono anche esecuzioni «extragiudiziali o extralegali»¹³.

¹² Cfr. *Lettera ai Vescovi* (cit. *supra*, nota 2), n. 7.

¹³ Così nella *Lettera* del 30 marzo 2014 (cit. *supra*, nota 11), II, lett. a).